



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 14 del 19/03/2020

Classifica: 004.07

(7153945)

<i>Oggetto</i>	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ESERCIZI 2019-2020 - APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 5/S/2020 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022, AI SENSI DELLA LETT. "D", COMMA 5-BIS, ART. 175, DEL TUEL (VARIAZIONE DICASSA 2020).
----------------	--

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

IL SINDACO METROPOLITANO

Richiamato il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Visto il D.Lgs. n. 126/2014 che ha modificato e integrato il predetto D.Lgs. n.118/2011;

Considerato che con la **Deliberazione n. 127 del Consiglio Metropolitan del 19/12/2018** è stato approvato il **Bilancio di Previsione 2019-2021** e richiamate tutte le variazioni apportate nel corso dell’esercizio 2019;

Considerato altresì che con la **Deliberazione n. 91 del Consiglio Metropolitan del 18/12/2019** è stato approvato il **Bilancio di Previsione 2020-2022**;

Precisato che in data 19/12/2019 è stata adottata, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, la **Determinazione n. 2448/2019** mediante la quale erano state approvate le variazioni al fpv del bilancio 2019/2021 (**variazione n. 15/D/2019 al BP 2019-2021**);

Richiamato l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 1 del 13/01/2020, di approvazione della **Variazione n. 1/S/2020 al BP 2020-2022**, avente per oggetto *“Conferma sul BP 2020-2022 delle variazioni al fpv già autorizzate con la determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2448/2019, autorizzazione ad una variazione agli stanziamenti di cassa sul BP 2020 e aggiornamento del dato dei residui presunti al 31/12/2019- Approvazione della var. n. 1/S/2020 al BP 2020-2022, adottata ai sensi delle lett. "d" ed "e", comma 5 bis, art. 175 del TUEL.”* con la quale sono stati confermati gli stanziamenti del fpv ed è stata approvata una variazione di cassa (la variazione si è resa necessaria per garantire la copertura di cassa a valere su quei riferimenti di bilancio che ne erano invece sprovvisti e consentire, quindi, la prosecuzione nel 2020 della normale attività di pagamento dell'Ente);

Visto il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria nella parte in cui prevede che *“Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere”;*

Richiamata la Determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 79 del 16/01/2020 con cui si è stato approvato un primo riaccertamento parziale dei residui (**riaccertamento parziale n. 1/2020 - Variazione n. 2/D/2020 al BP 2020-2022**) ai sensi del sopra richiamato punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Dato atto che il suddetto provvedimento si è reso, in particolare, necessario per consentire una corretta reimputazione all'esercizio 2019 di obbligazioni imputate al 2020, al fine di poter rilevare sin da subito le economie di spesa vincolate sull'esercizio 2019 e procedere così alla riapplicazione dell'avanzo vincolato presunto sull'esercizio 2020, prima del riaccertamento ordinario complessivo di cui all'Allegato 4/2 del d. lgs 118/2011, al paragrafo 9.1;

Dato altresì atto che il successivo provvedimento del Sindaco Metropolitan, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, prenderà pertanto atto e recepirà tale riaccertamento parziale n. 1/2020;

Precisato che nella suddetta Determinazione si dava atto che, per ragioni di semplicità e di urgenza, le conseguenti variazioni di cassa sarebbero state approvate solo con il successivo atto del Sindaco metropolitan, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 29/01/2020 con cui è stata approvata la **variazione n. 3/C/2020 al Bilancio di Previsione 2020-2022** ai sensi del comma 2, art. 175 del TUEL;

Precisato che con la suddetta Deliberazione n. 8/2020 sono state approvate variazioni sul 2020, di entrata e di spesa, agli stanziamenti di competenza e di cassa ed è stato aggiornato l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 ai sensi del comma 3 quater, art. 187 del Tuel e, conseguentemente, applicata al Bilancio 2020 una quota dello stesso, pari a euro 24.034.137,71 (la suddetta manovra non ha, invece, inciso sul fondo pluriennale vincolato di spesa);

Richiamata la Determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020 con cui si è stato approvato un secondo riaccertamento parziale dei residui (**riaccertamento parziale n. 2/2020 - Variazione n. 4/D/2020 al BP 2020-2022**) ai sensi del già richiamato punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

Dato atto che il suddetto riaccertamento parziale dei residui si è altresì reso necessario al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario;

Precisato che nella suddetta Determinazione si dava atto che, per ragioni di semplicità e di urgenza, le conseguenti variazioni di cassa sarebbero state approvate solo con il successivo atto del Sindaco metropolitan, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui;

Ritenuto di prendere atto e recepire con il presente provvedimento il riaccertamento parziale n. 1/2020, approvato con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 79 del 16/01/2020, e il riaccertamento parziale n. 2/2020, approvato con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020;

Ritenuto, pertanto, di approvare l'**Allegato "A"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono dettagliate tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2019 e 2020 già autorizzate dal Dirigente dei Servizi Finanziari con le sopra richiamate determinazioni n. 79/2020 e 348/2020 in sede di riaccertamento parziale;

Dato atto che con il presente riaccertamento ordinario dei residui si va solo a recepire e confermare, senza altro aggiungere, i suddetti precedenti riaccertamenti parziali (non vengono, quindi, apportate con il presente provvedimento ulteriori variazioni né agli stanziamenti di competenza, né al fpv e neanche vengono modificati i residui rispetto alla situazione che risulta a seguito della precedente Determinazione n. 348/2020 del Dirigente del Servizio Finanziario);

Visto il comma 5-bis, art. 175, del Tuel, che prevede che *“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione";

Vista altresì la risposta fornita da Arconet in data 24/03/2017, di seguito riportata, rispetto ad uno specifico quesito formulato in merito all'obbligatorietà o meno per gli Enti di approvare, conseguentemente al riaccertamento ordinario dei residui, delle variazioni di bilancio per l'adeguamento dagli stanziamenti di cassa riferiti all'esercizio precedente ormai chiuso:

Domanda:

L'articolo 3, comma 4, del d.lgs 118 del 2011 prevede che nell'ambito dell'annuale attività di riaccertamento ordinario dei residui, “le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio pre-

cedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo". In occasione del riaccertamento ordinario dei residui, l'attività di reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, richiede anche le variazioni degli stanziamenti di cassa dell'esercizio precedente?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni degli stanziamenti di cassa dell'esercizio precedente, comprese quelle dirette ad evitare che gli stanziamenti definitivi di cassa siano inferiori alla sommatoria degli stanziamenti di competenza e dei residui, non rientrano nella definizione di variazioni "necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate". Anche le procedure di acquisizione dei rendiconti alla BDAP non prevedono il controllo della coerenza delle previsioni definitive di cassa, che invece è effettuato in automatico con riferimento al bilancio di previsione. E' invece necessario verificare la coerenza degli stanziamenti di cassa dell'esercizio successivo che, a seguito della reimputazione degli impegni, potrebbero non essere adeguati e non consentire il pagamento delle obbligazioni esigibili dell'ente. In ogni caso, l'eventuale incapienza degli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio derivante dal riaccertamento ordinario non costituisce una incongruenza contabile degli stanziamenti.

Ritenuto, quindi, conseguentemente al riaccertamento ordinario, oggetto del presente provvedimento, di

- non dover variare gli stanziamenti di cassa riferiti all'annualità 2019 per le ragioni già sopra esposte;
- dover, invece, variare, ai sensi della lettera "d", comma 5-Bis, art. 175, del Tuel, gli stanziamenti di cassa riferiti all'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022 (**variazione n. 5/S/2020**), autorizzando, pertanto, con il presente provvedimento, le variazioni contenute nell'**Allegato "B"**;

Precisato che il fondo di cassa iniziale al 01/01/2020 ammonta ad euro 162.317.399,75, come correttamente riportato nell'Allegato B al presente provvedimento;

Dato atto che la variazione di cassa che si approva con il presente provvedimento, garantisce, a fine esercizio, un fondo di cassa non negativo;

Visto l'art. 57, comma 2-quater, del decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 (cosiddetto "DL Fiscale"), convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 19/12/2019 (pubblicata sulla G.U n. 301 del 24/12/2019), che apporta delle modifiche al TUEL, abrogandone i commi 1 e 3 dell'art. 216 e la lettera "a", comma 2, dell'art. 226;

Precisato che i suddetti commi così abrogati prevedevano, in particolare, che il Tesoriere effettuasse i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio (residui, competenza e cassa) forniti dall'Ente mediante la trasmissione dei bilanci di previsione e delle relative delibere di variazione, nonché dell'elenco dei residui;

Vista la comunicazione trasmessa dall'Ente Tesoriere in data 31/12/2019 con cui si informa che, in applicazione della nuova norma ed a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il tesoriere non attuerà più controlli di cui sopra sugli stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e neanche sui residui;

Ritenuta dall'Ente Tesoriere, come dallo stesso specificato nella suddetta comunicazione del 31/12/2019, non più necessaria la trasmissione allo stesso da parte dell'Amministrazione dei bilanci di previsione, delle delibere di variazione e degli elenchi dei residui;

Richiamato l'art. 175 del Tuel, ad oggi vigente, che prevede però testualmente, al comma 9 bis, che *“le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:*

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario”;

Considerato che la commissione di Arconet si espresse sul tema di come adeguare il dato dei residui presunti già in data 22/02/2017, raccomandando, in tal sede, agli Enti di adottare, a tal fine, un provvedimento di Giunta e di allegare allo stesso il medesimo prospetto 8/1 di cui al Dlgs 118/2011, che è, infatti, strutturato per evidenziare, oltre alle variazioni di competenza e di cassa, anche le modifiche rispetto al dato dei residui presunti;

Ritenuto pertanto opportuno, vista l'ancora vigenza del comma 9 bis, art. 175, del TUEL, trasmettere comunque, in attesa dei chiarimenti normativi che interverranno, il presente provvedimento all'Ente Tesoriere;

Ricordato che il BP 2020-2022, trasmesso all'Ente Tesoriere con nota prot. n. 61092 del 20/12/2019 del Dirigente del Servizio Finanziario, riportava il dato dei residui presunti al 01/01/2020, come risultanti alla data di predisposizione dello schema di bilancio 2020-2022;

Ricordato altresì che, con la successiva nota prot. n. 2007 del 16/01/2020 del Dirigente del Servizio Finanziario, di trasmissione al Tesoriere della variazione n. 1/S/2020 al BP 2020-2022, è stato tra l'altro anche variato il dato dei residui presunti al 01/01/2020;

Precisato che con la successiva nota prot. n. 7012 del 14/02/2020 del Dirigente del Servizio Finanziario, di trasmissione al Tesoriere della variazione n. 2/D/2020 al BP 2020-2022, è stato altresì aggiornato il dato dei residui presunti al 01/01/2020 (riaccertamento parziale n. 1/2020);

Richiamata la nota n. 7022 del 14/02/2020 del Dirigente del Servizio Finanziario di trasmissione al Tesoriere della variazione n. 3/C/2020 al BP 2020-2022 ;

Considerato che è al momento in corso di trasmissione al Tesoriere la variazione n. 4/D/2020 al BP 2020-2022 con cui è stato altresì aggiornato il dato dei residui presunti al 01/01/2020 (riaccertamento parziale n. 2/2020);

Visto l'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che include il prospetto di cui all'art. 175 del Tuel, comma 9 bis, da trasmettere all'Ente Tesoriere per l'adeguamento degli stanziamenti di cassa riferiti all'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020/2022 (non occorre invece aggiornare il dato dei residui attivi e passivi al 01/01/2020 in quanto il dato aggiornato è già definitivo, come risultante dai riaccertamenti parziali n. 1/2020 e n. 2/2020);

Visto l'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 che testualmente recita:

“3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”;

Richiamato l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita:

“4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Dato atto che il principio contabile riportato nell'Allegato 4/2 del d. lgs 118/2011, al paragrafo 8.10, definisce il riaccertamento dei residui di cui all'art. 3, c.4, del decreto una attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata con delibera di Giunta (Consiglio Metropolitan o Atto del Sindaco), dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Preso atto che in base al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Rilevato che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana, ha richiamato più volte l'attenzione degli enti sull'importanza delle operazioni di riaccertamento e sulla correttezza e completezza delle relative delibere, le quali devono essere motivate in modo sufficiente e chiaro in ordine alle ragioni e al titolo giuridico del mantenimento o della cancellazione del residuo;

Visto l'art. 46 del vigente regolamento di contabilità, approvato con la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15 gennaio 2020;

Considerato che la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

1. i crediti di dubbia e difficile esazione;
2. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
3. i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
4. i debiti insussistenti o prescritti;
5. i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

6. i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Richiamata la nota prot. int. 171/2020 con cui il servizio finanziario dell'ente ha trasmesso a ciascun dirigente le tabelle dei residui attivi e passivi di propria competenza risultanti dalle scritture contabili dell'ente, al fine di permettere loro di effettuare, nel rispetto di quanto riportato dalla normativa richiamata, la verifica straordinaria sulla consistenza e l'esigibilità dei residui, secondo i nuovi principi contabili applicati al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2019 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

Considerato inoltre che ciascuna attività di revisione è stata posta in essere con l'ausilio dei responsabili di servizio e delle unità operative del settore;

Preso atto delle operazioni di riaccertamento e delle conseguenti scritture contabili registrate, con le quali i Responsabili delle Direzioni hanno provveduto ad effettuare una ricognizione generale sia dei residui attivi che di quelli passivi ed a determinare, per ciascun accertamento o impegno, la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento nel conto dei residui ovvero alla cancellazione;

Preso altresì atto delle Determinazioni di riaccertamento (la cui lista è riportata in allegato al presente provvedimento - **Allegato "D"**), che riportano le motivazioni delle operazioni effettuate ed alle quali si rimanda per un maggior dettaglio;

Dato atto che detta attività si è conclusa con la predisposizione di n. 6 elenchi, allegati al presente atto (**allegati "E", "F", "G", "H", "I", "L"**) nei quali sono riportati i residui riaccertati a seguito della suddetta attività;

Ritenuto con il presente provvedimento di dover confermare il FPV, come quantificato in occasione del secondo riaccertamento parziale (riaccertamento parziale n. 2/2020), secondo il seguente prospetto e come meglio dettagliato nell'**Allegato "M"** al presente provvedimento, che riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato per missione e programma di bilancio:

FPV 2019 e FPV B.P. 2020-2021-2022 dopo Variazione riaccertamento Residui n. 2/2020								
entrata				spesa				
2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
54.957.039,58	78.222.518,89	5.155.080,87	639.086,00	previsione di Competenza FPV INIZIALE	54.957.039,58	78.222.518,89	5.155.080,87	639.086,00
				di cui esigibile	22.527.941,16	73.706.524,02	5.155.080,87	639.086,00
819.469,49	1.318.331,85	646.406,00	639.086,00	di cui spesa corrente	791.799,90	1.311.011,85	646.406,00	639.086,00
54.137.570,09	76.904.187,04	4.508.674,87		di cui spesa in conto capitale	21.736.141,26	72.395.512,17	4.508.674,87	
				di cui FPV	32.429.098,42	4.515.994,87	0,00	0,00
				di cui spesa corrente	27.669,59	7.320,00		
				di cui spesa in conto capitale	32.401.428,83	4.508.674,87		
				NUOVO FPV	45.793.420,47	639.086,00	639.086,00	639.086,00
				di cui spesa corrente	1.290.662,26	639.086,00	639.086,00	639.086,00
				di cui spesa in conto capitale	44.502.758,21			
				totale FPV	78.222.518,89	5.155.080,87	639.086,00	639.086,00

Richiamata la Delibera n. 26/2019 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in cui si ribadiva che gli incentivi di progettazione relativi al periodo dal 19/04/2016 al 31/12/2017 dovevano essere inclusi nel tetto dei trattamenti accessori;

Richiamate altresì le note prot. n. 541/2020 e dalla n. 543/2020 alla n. 545/2020 con cui il Dirigente del Servizio Finanziario di questa Amministrazione trasmetteva in data 24/02/2020 a ciascuna Direzione, per quanto di propria competenza, l'elenco dei conseguenti residui passivi per incentivi di progettazione da cancellare in ottemperanza a quanto ribadito dalla Corte dei Conti nella sopra richiamata delibera n. 26/2019;

Dato atto che tutte le Direzioni, con la sola eccezione della Direzione Viabilità, hanno ricompreso, nelle proprie Determinazioni, come elencate nell'Allegato "D" al presente provvedimento, tra le economie dichiarate anche i residui passivi riferiti agli anni 2016 e 2017 per incentivi di progettazione in ottemperanza a quanto ribadito dalla Corte dei Conti;

Ritenuto comunque, in ottemperanza a quanto ribadito dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 26/2019, di autorizzare, con il presente provvedimento, il Dirigente dei Servizi Finanziari alla cancellazione dei residui passivi riferiti agli anni 2016 e 2017 per incentivi di progettazione afferenti la Direzione Viabilità, come meglio dettagliati nell'Allegato "N" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente manovra rispetta tutti gli equilibri di Bilancio (ai sensi dell'art. 1 comma 821 L. 145/2018) e che la Città metropolitana si considera, infatti, in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri, allegato dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118);

Dato quindi atto del permanere degli equilibri di bilancio, che non mutano a seguito del presente provvedimento e che restano, pertanto, confermati in quelli di cui all'Allegato "C" alla Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020 cui si rinvia (di approvazione della variazione n. 4/D/2020 al BP 2020-2022);

Richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che di fatto hanno smantellato l'architettura del pareggio, censurando le limitazioni imposte dalla legge n. 243/2012 all'utilizzo dell'avanzo, senza però nulla dire rispetto al debito;

Vista la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla G.U n. 302 del 31/12/2018, S.O. n. 62), ed, in particolare, i commi da 819 a 826 che, in attuazione delle sopra richiamate sentenze della Corte Costituzionale, hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio di cui al D.lgs n. 118/2011, riconoscendo pertanto anche la piena rilevanza del debito ed andando, in questo modo, oltre il giudicato costituzionale;

Vista altresì la delibera n. 20/2019 della Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la quale i giudici contabili, ritenendo la legge n. 243/2012 una legge "rinforzata" e, quindi, non modificabile dalla legge n. 145/2018, hanno espresso il seguente principio: *"gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243/2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"*;

Ritenuto, pertanto, di dover comunque conseguire, a consuntivo, un saldo non negativo fra le entrate finali (primi cinque titoli, maggiorate dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato, da un lato, e le spese finali (primi due titoli) dall'altro;

Ritenuto altresì di dover anche conseguire, a consuntivo, il rispetto degli altri equilibri di bilancio previsti dalla legge n. 145/2018, come recentemente rinforzati dall'undicesimo correttivo al Dlgs n. 118 per effetto del DM del 01/08/2019;

Accertato il rispetto del suddetto saldo, nonché dei sopra richiamati equilibri di bilancio di cui alla legge n. 145/2018, sia sulle annualità 2020-2022, anche a seguito del presente provvedimento (variazione n. 5/S/2020 al BP 2020-2022), che sull'esercizio 2019 in base ai dati di preconsuntivo disponibili;

Richiamati:

- il [D.Lgs. n. 267/2000](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il [D.Lgs. n. 118/2011](#) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio (allegato 4/1 al [D.Lgs. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni);
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni);
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 15/01/2020 ed, in particolare, l'art. 46 che disciplina il riaccertamento dei residui;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del [D.Lgs. n. 267/2000](#) del Dirigente del Servizio Finanziario;

Richiamato l'art. 239 del Tuel, che prevede espressamente che *“L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio....”*;

Dato atto che i revisori sono tenuti a verificare, in sede di resa del proprio parere sul provvedimento di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, la corretta applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui al Decreto del Mef del 01/03/2019 (decimo correttivo dell'armonizzazione), pubblicato sulla G.U, serie generale, n. 71 del 25/03/2019;

Visto il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario in ordine al presente provvedimento;

DISPONE

1. di prendere atto e recepire, con il presente provvedimento, i riaccertamenti parziali n. 1/2020 e n. 2/2020 come meglio dettagliati nell'**Allegato "A"** in cui sono riportate tutte le variazioni agli stanziamenti di competenza 2019 e 2020, già autorizzate dal Dirigente dei Servizi Finanziari con le Determinazione n. 79 del 16/01/2020 e n. 348 del 26/02/2020;

2. di dare altresì atto che con il presente riaccertamento ordinario dei residui si va solo a recepire e confermare, senza altro aggiungere, i precedenti riaccertamenti parziali n. 1/2020 e n. 2/2020 (non vengono, quindi, apportate con il presente provvedimento ulteriori variazioni né agli stanziamenti di competenza, né al fpv e neanche vengono modificati i residui rispetto alla situazione che risulta a seguito della sopra richiamata Determinazione n. 348/2020);

3. di approvare, conseguentemente al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi della lettera "d", comma 5-bis, art. 175, del Tuel, le variazioni di cassa riferite all'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022 (**variazione n. 5/S/2020**) contenute nell'**Allegato "B"**, dando atto che il fondo finale di cassa resta comunque positivo;

4. di approvare altresì e di trasmettere comunque all'Ente Tesoriere il prospetto di cui al comma 9 bis, art. 175, del Tuel, contenuto nell'**Allegato "C"** ai fini dell'aggiornamento sulle proprie procedure degli stanziamenti di cassa afferenti l'annualità 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2022, (non occorre invece aggiornare il dato dei residui attivi e passivi al 01/01/2020 in quanto il dato aggiornato è già definitivo, come risultante dai riaccertamenti parziali n. 1/2020 e n. 2/2020);

5. di dare atto che, per le ragioni già espresse in narrativa, non saranno, invece, variati, conseguentemente al riaccertamento ordinario dei residui, gli stanziamenti di cassa riferiti all'annualità 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021;

6. di dare altresì atto che nell'**allegato "D"**, al presente provvedimento, sono elencate tutte le Determinazioni dirigenziali di riaccertamento adottate dai Responsabili delle varie Direzioni, che hanno provveduto ad effettuare una ricognizione generale sia dei residui attivi che di quelli passivi ed a determinare, per ciascun accertamento o impegno di spesa, la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento nel conto dei residui ovvero alla cancellazione;

7. di approvare il riaccertamento ordinario alla data del **31/12/2019** dei residui attivi e passivi riferiti all'esercizio 2019 e precedenti, con le seguenti risultanze:

DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =CP-A			
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =CS-TR		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TOTALE DELLE ENTRATE	RS	37.195.027,64	RR	10.810.006,83	R	- 8.313.500,99	CP	9.225.806,19	EP	18.071.519,82
	CP	249.496.924,60	RC	207.926.449,10	A	240.271.118,41			EC	32.344.669,31
	CS	259.668.084,99	TR	218.736.455,93	CS	40.931.629,06			TR	50.416.189,13

DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV=R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE DELLE SPESE	RS	41.561.690,12	PR	37.646.019,65	I	190.721.819,77	R	- 1.589.484,96	EP	2.326.185,51
	CP	328.971.500,82	PC	166.344.569,78	ECP	60.027.162,16			EC	24.377.249,99
	CS	276.139.217,26	TP	203.990.589,43	FPV	78.222.518,89	TV	-1.589.484,96	TR	26.703.435,50

8. di rimandare ai seguenti schemi, allegati al presente provvedimento, il dettaglio delle suddette operazioni :

- Allegato "E" - Elenco residui attivi eliminati ;
- Allegato "F" - Elenco residui passivi eliminati ;
- Allegato "G" - Elenco residui attivi da riportare ;
- Allegato "H" - Elenco residui passivi da riportare;
- Allegato "I" - Dettaglio maggiori/minori entrate di competenza;
- Allegato "L" - Dettaglio economie di competenza;

9. di approvare il fondo pluriennale vincolato risultante a seguito delle operazioni di riaccertamento descritte in narrativa e negli allegati al presente atto, e riassunti nella seguente tabella:

FPV 2019 e FPV B.P. 2020-2021-2022 dopo Variazione riaccertamento Residui n. 2/2020									
entrata				spesa					
2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2022
54.957.039,58	78.222.518,89	5.155.080,87	639.086,00	previsione di Competenza FPV INIZIALE	54.957.039,58	78.222.518,89	5.155.080,87	639.086,00	
				di cui esigibile	22.527.941,16	73.706.524,02	5.155.080,87	639.086,00	
819.469,49	1.318.331,85	646.406,00	639.086,00	di cui spesa corrente	791.799,90	1.311.011,85	646.406,00	639.086,00	
54.137.570,09	76.904.187,04	4.508.674,87		di cui spesa in conto capitale	21.736.141,26	72.395.512,17	4.508.674,87		
				di cui FPV	32.429.098,42	4.515.994,87	0,00	0,00	
				di cui spesa corrente	27.669,59	7.320,00			
				di cui spesa in conto capitale	32.401.428,83	4.508.674,87			
				NUOVO FPV	45.793.420,47	639.086,00	639.086,00	639.086,00	
				di cui spesa corrente	1.290.662,26	639.086,00	639.086,00	639.086,00	
				di cui spesa in conto capitale	44.502.758,21				
				totale FPV	78.222.518,89	5.155.080,87	639.086,00	639.086,00	

10. di approvare altresì l'immediata reiscrizione di tale fondo alla competenza 2020 con i relativi impegni già assunti ai sensi dei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

11. di approvare, infine il prospetto di cui all'**Allegato "M"**, contenente la composizione del fondo pluriennale vincolato per missione e programma di bilancio;

12. di autorizzare, in ottemperanza a quanto ribadito dalla Corte dei Conti con la Delibera n. 26/2019, il Dirigente dei Servizi Finanziari alla cancellazione di tutti i residui passivi riferiti agli anni 2016 e 2017 per incentivi di progettazione, ivi inclusi quelli ricompresi nell'**Allegato "N"** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che si approva, dando atto che le suddette economie confluiranno nell'avanzo di amministrazione, il cui utilizzo verrà disposto dalle Direzioni competenti, anche tenuto conto della relativa fonte di finanziamento;

13. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, non risultano variati i saldi rilevanti ai fini degli equilibri di bilancio;

14. di prendere altresì atto che, contestualmente alle operazioni di riaccertamento ordinario propedeutiche all'approvazione del consuntivo 2019 sono state verificate le condizioni per il mantenimento a FPV delle risorse a finanziamento delle opere.

Allegati:

Allegato "A" – Variazioni di competenza 2019-2020

Allegato "B" – Variazioni di cassa 2020

Allegato "C" – Dati di interesse per il tesoriere

Allegato "D" – Elenco Determinazioni dirigenziali di riaccertamento

Allegato "E" – Elenco residui attivi eliminati

Allegato "F" - Elenco residui passivi eliminati

Allegato "G" – Elenco residui attivi da riportare

Allegato "H" – Elenco residui passivi da riportare

Allegato "I" – Dettaglio maggiori/minori entrate di competenza

Allegato "L" – Dettaglio economie di competenza

Allegato "M" – Composizione fpv per missione e programmi

Allegato "N" - Elenco residui passivi 2016 e 2017 per incentivi di progettazione afferenti la Direzione Viabilità da cancellare

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”